



Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

Aggiornamenti

DATA	REVISIONE	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
07/2021		Prima versione
11/2022		Integrazione normativa (Circ. 285/2013 Banca d'Italia); operazioni ai sensi dell'art. 2391 c.c.

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

Indice

1. Premessa	4
2. Definizioni.....	5
2.1 Definizioni ai sensi della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia	5
2.2 Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010	8
3. Censimento delle parti correlate e gestione dell'archivio.....	10
4. Amministratori indipendenti.....	11
5. Procedure operative.....	13
5.1 Modalità di istruzione e deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati 16	
5.2 Procedure per la gestione di operazioni di minore rilevanza	17
5.3 Procedure per la gestione di operazioni di maggiore rilevanza	18
5.3.1 Documento informativo e trasparenza nei confronti del pubblico	19
5.4 Procedure per la gestione di operazioni di importo esiguo	21
5.5 Procedura per la gestione delle variazioni di condizioni successive alla delibera	21
5.6 Procedure per la gestione di operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB)	22
5.7 Procedure per la gestione di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni di soggetti connessi ad esponenti aziendali ai sensi dell'art. 2391 c.c.	23
5.8 Procedure per il monitoraggio di posizioni sconfinanti e rapporti non performing	25
5.9 Operazioni di competenza dell'Assemblea o da essa autorizzate	25
5.10 Delibere-quadro.....	25
6. Controlli	27
7. Informativa agli organi aziendali	28
8. Norme finali	29
8.1 Modalità di approvazione e revisione	29
8.2 Modalità di distribuzione	29

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

1. Premessa

La Banca Popolare Commerciale (di seguito anche “la Banca”), recependo le disposizioni del Regolamento emanato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni (di seguito “il Regolamento Consob”) in materia di servizi di investimento nonché le normative emanate dalla Banca d'Italia in materia di operazioni creditizie con parti correlate, ha adottato il presente regolamento interno (di seguito anche “il Regolamento Interno”) pubblicato nel sito internet aziendale, all'indirizzo www.popves.it.

Principali riferimenti normativi:

- art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi fra amministratore e società;
- art. 2391-*bis* del Codice Civile in materia di regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- principio contabile IAS 24 che stabilisce specifici obblighi di informativa in bilancio in ordine alle transazioni con *related parties* e detta la definizione di parte correlata e di operazione con la medesima;
- Regolamento operazioni con parti correlate, adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020;
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010, contenente indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento operazioni con parti correlate;
- art. 53, comma 4 e seguenti del TUB, in base al quale la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di soggetti che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti a essi collegati; analoghe norme sono dettate per disciplinare i conflitti di interesse tra le banche e i predetti soggetti in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- Disposizioni di vigilanza per le banche, emanate con circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia e successive modificazioni, parte terza, capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati”¹;
- art. 136 del TUB, che prevede modalità deliberative rafforzate per le obbligazioni che gli esponenti della Banca e le società ai medesimi correlate intrattengono con la Banca stessa;
- Istruzioni di vigilanza per le banche, emanate con circolare n. 229/1999 di Banca d'Italia e successive modificazioni, titolo II, capitolo 3 “Obbligazioni degli esponenti bancari”.

¹ Normativa ai sensi dell'art. 53, commi 4 e seguenti del TUB.

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

2. Definizioni

Nel presente Regolamento Interno si intendono per:

1. **Banca:** Banca Popolare Commerciale S.p.A.;
2. **Procedure organizzative interne:** le procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate definite dalla Banca;
3. **Regolamento Interno:** il Regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate adottato da Banca Popolare Commerciale S.p.A.;
4. **Sito internet della Banca:** www.popves.it;
5. **TUB:** decreto legislativo n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche e integrazioni;
6. **TUF:** decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni.

2.1 Definizioni ai sensi della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia

Ai fini della Circolare 285/2013 della banca d'Italia in materia di operazioni creditizie con parti correlate, si intende per:

1. **Soggetti Collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. A tal fine si precisa che:

a. Parte Correlata indica i soggetti di seguito riportati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

b. Parte Correlata non Finanziaria indica una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

c. Soggetti Connessi indica:

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi. Per stretti familiari si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
- 2. Operazioni con Soggetti Collegati** la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:
- a. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - b. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - c. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collaterale" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - d. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia.
- 3. Controllo** il controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
- Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.
- In tal caso si considerano controllanti:
- i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante² sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
 - ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
- Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

² Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di sue o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

4. Influenza Notevole il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

a. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

b. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;

c. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

5. Esponenti Aziendali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

6. Attività di Rischio e limiti prudenziali le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (Cfr. la Parte Quattro CRR nonché il Par. 2, Sez. II, Cap. 11, Parte Terza della Circolare 285). Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Nella tabella che segue si riportano i limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati (limiti riferiti ai fondi propri).

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%

2.2 Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010

Ai fini del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di servizi di investimento, si intendono per:

1. Parti Correlate: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. In particolare, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata a un'entità che redige il bilancio.

a. Una persona, o uno Stretto Familiare di quella persona, sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

b. Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

- un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

- entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

- un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

- l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

- l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

- una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

2. Operazioni con Parti Correlate: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo;

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

3. **Controllo:** ha il significato di cui all'IFRS 10 (Bilancio consolidato) e, in particolare, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità;
4. **Controllo Congiunto:** ha il significato di cui all'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e, in particolare, indica la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
5. **Influenza Notevole:** ha il significato di cui allo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e, in particolare, indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto;
6. **Dirigente con Responsabilità Strategiche** quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. Per la Banca, si considerano Dirigenti con responsabilità strategiche:
 - i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - i componenti del Collegio Sindacale;
 - i componenti della Direzione Generale;
7. **Stretti Familiari:** rispetto a una persona, quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
 - i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
 - i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
 - le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente;
8. **Joint Venture:** ha il significato di cui allo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e, in particolare, indica un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate deve essere compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

3. Censimento delle parti correlate e gestione dell'archivio

La Banca provvede a:

1. rilevare le parti correlate direttamente individuabili (Amministratori, Sindaci, Direzione generale);
2. trasmettere annualmente alle stesse il modulo "Scheda Censimento" affinché, oltre ad attestare la propria posizione, specifichino i familiari fino al secondo grado compreso e le entità nelle quali gli stessi soggetti esercitino il controllo o il controllo congiunto;
3. effettuare controlli tramite, in particolare, la consultazione di dati e informazioni rivenienti dagli archivi informatici delle Camere di Commercio.

La Segreteria Generale o l'Area Crediti censiscono le parti correlate, rilevate con le modalità di cui sopra, oltre che dall'esame dei bilanci consolidati di determinati gruppi societari, nell'apposito applicativo informatico di gestione, che le trasmette automaticamente alla procedura anagrafe per il riconoscimento da parte degli operatori delle unità periferiche e centrali.

Nell'applicativo stesso sono registrate, anche a fini d'archivio, le operazioni.

Tramite il citato applicativo le informazioni relative al perimetro delle parti correlate sono consultabili.

4. Amministratori indipendenti

Gli amministratori non esecutivi sono considerati indipendenti.

Almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione vengono fornite, con apposita relazione delle funzioni competenti, al Consiglio di Amministrazione o ai suoi delegati, al Collegio sindacale e agli Amministratori indipendenti, informazioni complete e adeguate sulla specifica operazione da approvare, con particolare riguardo alla controparte e alla sua qualità di soggetto collegato, alle condizioni e alle modalità esecutive dell'operazione, all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti e della Banca e alle motivazioni sottostanti, agli eventuali rischi per la Banca stessa nonché, per le operazioni ordinarie, alla documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro.

Entro lo stesso termine è fornita ai predetti Organi e funzioni tutta la documentazione inerente alla specifica operazione in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria. Eventuali informazioni e documenti acquisiti successivamente al suddetto termine sono forniti ai suddetti organi e funzioni non appena possibile.

Gli Amministratori indipendenti³ rappresentano le eventuali lacune e manchevolezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ed esprimono il proprio parere ai delegati del Consiglio o al Consiglio stesso nel corso della seduta consiliare dove è l'approvazione dell'operazione stessa.

Nel caso in cui tutti gli Amministratori indipendenti siano soggetti collegati, il Consiglio di Amministrazione o i suoi delegati rinviando la deliberazione dell'operazione in attesa della nomina da parte dello stesso Consiglio di un esperto indipendente che non rivesta la qualità di soggetti collegati⁴ e che dovrà fornire il proprio parere al Consiglio o ai suoi delegati.

Pertanto, le operazioni in parola sono approvate con preventivo e motivato parere non vincolante dei singoli Amministratori indipendenti non soggetti collegati alle stesse operazioni, i quali valutano la coerenza delle operazioni stesse con l'interesse della Banca nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle loro condizioni.

I verbali delle deliberazioni di approvazione delle operazioni devono riportare adeguata motivazione ed idonei elementi a supporto della stessa in merito all'opportunità e alla convenienza economica per la Banca e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici delle

³ La Banca Popolare Commerciale S.p.A., in qualità di banca di minore dimensione e complessità operativa, non è tenuta a costituire un Comitato di amministratori indipendenti.

⁴ Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti indipendenti occorre, in particolare, fare riferimento alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra tali soggetti, da un lato, e la Banca e i componenti del suo Consiglio di amministrazione, dall'altro.

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

operazioni medesime, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il parere espresso dai singoli Amministratori indipendenti sia negativo o condizionato a rilievi formulati, in aggiunta a quanto sopra, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dai predetti Amministratori.

Gli Organi e le funzioni deliberanti forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse (quali sconfinamenti concessi), sulle loro principali caratteristiche e sulla loro esecuzione.

L'informativa al Collegio Sindacale, relativa alle operazioni sulle quali uno o tutti gli Amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato, è garantita attraverso la partecipazione dello stesso Collegio alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Inoltre, la Banca, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "regolamento emittenti" della Consob un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle predette operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere contrario o condizionato, nonché delle ragioni per le quali gli organi o le funzioni deliberanti hanno ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere degli Amministratori indipendenti è messo a disposizione del pubblico in allegato all'anzidetto documento informativo o nel sito internet della Banca.

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

5. Procedure operative

L'Ufficio Crediti rileva, tramite presidi organizzativi e informatici, le operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati effettuate dalla Banca ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Regolamento Consob e dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia.

In attuazione dei criteri stabiliti dalle due richiamate normative, la banca definisce le diverse categorie di operazioni come segue:

a. Operazioni di maggiore rilevanza

Si qualificano come operazioni di maggiore rilevanza in cui almeno uno dei seguenti indici, a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

1. indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

2. indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;

3. indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca.

b. Operazioni di minore rilevanza

Si qualificano come operazioni di minore rilevanza le operazioni, diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo, in cui uno degli indici di cui alla lettera "a", applicabili a seconda della specifica operazione, risulti minore o uguale alla soglia del 5% ed il cui controvalore sia superiore a euro 250.000.

c. Operazioni di importo esiguo

Si qualificano come operazioni di importo esiguo tutte quelle Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia:

- minore o uguale ad euro 150.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona fisica;
- minore o uguale ad euro 250.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica.

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

d. Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza

In caso di più operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata ovvero con uno stesso Soggetto Collegato, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa.

Non sono oggetto di cumulo le operazioni considerate esenti.

e. Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali

Le operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali non possono mai considerarsi né operazioni ordinarie né operazioni di importo esiguo.

Il Consiglio di Amministrazione è competente, in via esclusiva, a deliberare l'approvazione delle presenti operazioni; in ragione del loro ammontare si applicano le regole previste per le operazioni di minore o maggiore rilevanza.

f. Facoltà di esenzione e deroga

Coerentemente con quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla Circolare 285, sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione di tutti o parte degli obblighi procedurali previsti dalle due discipline richiamate. Le operazioni che generano attività di rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga ivi previsti, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali.

In particolare, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti tipologie di operazioni.

Deliberazioni inerenti alla remunerazione dei membri degli organi sociali

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui (i) all'articolo 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; (ii) all'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea; (iii) all'articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

Non si applicano altresì alle deliberazioni inerenti i piani di compensi degli amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla banca, secondo quanto previsto nel dettaglio dall'art. 13 comma 3, lettera b) del Regolamento Consob n. 17221/2010, se coerenti con le Disposizioni di vigilanza per le Banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di remunerazione e incentivazione.

Operazioni aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art.136 TUB)

La Banca, come consentito dal Regolamento Consob, ritiene di escludere dalle procedure deliberative le operazioni con parti correlate aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali di cui all'articolo 136 del TUB e alle correlate Istruzioni di vigilanza per le banche. Le operazioni escluse dalle procedure deliberative sono riportate nell'informativa trimestrale predisposta per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

e preventivamente sottoposta agli Amministratori Indipendenti.

Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF.

Operazioni di importo esiguo

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo come sopra individuate (lett. "c").

Operazioni ordinarie a condizioni di mercato

In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob 17221/2010 e dalla Circolare 285, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Si precisa che, per condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non rientranti nelle categorie in questione, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Nel caso di operazioni ordinarie non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati, tuttavia si rende necessario che (i) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione; (ii) siano garantiti flussi informativi idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Operazioni con o tra Società Controllate e con società sottoposte a influenza notevole

In conformità con quanto previsto all'art. 14, comma 2, del Regolamento Consob n. 17221/2010, alle deliberazioni inerenti operazioni con o tra Società Controllate e di quelle con società sottoposte a influenza notevole, così come per le operazioni ordinarie, anche nel caso di operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole - quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati - non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento. Tuttavia, si rende necessario che siano garantiti flussi informativi idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi. La banca valuta la significatività dei predetti interessi dei Soggetti Collegati considerando, a titolo esemplificativo, gli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le Società Controllate o sottoposte a influenza notevole, da un lato, e altri Soggetti Collegati, dall'altro. In ogni caso, si ritiene che la detenzione di una partecipazione nella Società Controllata o sottoposta a influenza notevole da parte di altre Società Controllate o sottoposte a influenza notevole da parte della banca non costituisca interesse significativo. Analogamente, si ritiene che la compresenza di uno o più esponenti aziendali negli organi con funzione di

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

supervisione strategica o di controllo o nella Direzione Generale della banca e delle Società Controllate non costituisca interesse significativo.

Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità

In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 4, del Regolamento Consob n. 17221/2010, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla banca per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

g. Operazioni urgenti

Non sono previste deroghe procedurali in caso di operazioni urgenti, intendendosi per tali le operazioni che, in ragione di intervenute circostanze oggettive, non possano essere deliberate nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dal presente Regolamento.

5.1 Modalità di istruzione e deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati

Nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della Circolare 285, la banca ha definito le seguenti procedure deliberative da applicarsi esclusivamente alle operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati, eseguite dalla medesima banca direttamente ovvero per il tramite delle Società Controllate. La banca si è pure dotata di uno specifico applicativo per la gestione ed il monitoraggio delle operazioni realizzate con tali soggetti.

Le procedure deliberative sono sempre costituite dalle seguenti fasi:

- verifica dell'appartenenza del soggetto al perimetro anagrafico: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso l'apposito applicativo informatico citato, se la controparte sia una Parte Correlata e/o un Soggetto Collegato;
- verifica dei Limiti Quantitativi: verificata l'appartenenza al perimetro anagrafico, qualora l'operazione generi attività di rischio, la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione valuta, anche attraverso apposito applicativo informatico, l'impatto ai fini del rispetto dei limiti prudenziali;
- classificazione dell'operazione: verificato ove pertinente il rispetto dei limiti prudenziali, la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione accerta, anche attraverso apposito applicativo informatico, la classificazione dell'operazione. La classificazione dell'operazione discende dalla combinazione delle seguenti sotto classificazioni, ovvero gli obblighi deliberativi dipendono dalla combinazione degli esiti di:
 - (i) identificazione perimetro del soggetto: identificare se il soggetto è Parte Correlata, Soggetto Collegato, Parte Correlata ed ex art. 136 TUB, Soggetto Collegato ed ex art. 136 TUB;
 - (ii) identificazione tipologia di importo: identificare se l'importo, comprensivo della gestione dei cumuli, è classificabile come importo di maggiore rilevanza, importo di minore rilevanza, importo esiguo;
 - (iii) verifica di eventuale ordinarietà;
 - (iv) verifica di delibere quadro relative all'operazione;
- trattamento dell'operazione: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso apposito applicativo informatico, la necessità del coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

(parere non vincolante, parere vincolante, informativa) e/o del Consiglio di Amministrazione;

– adempimenti successivi alla delibera: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso apposito applicativo informatico, la necessità di informativa sull'operazione.

5.2 Procedure per la gestione di operazioni di minore rilevanza

La gestione delle operazioni di minore rilevanza - non escluse dalle procedure deliberative secondo quanto indicato al paragrafo 5 lett. "f" - si articola nelle due seguenti fasi:

a) fase pre-deliberativa:

prima dell'approvazione dell'operazione, gli Amministratori indipendenti, che hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rilasciano un parere preventivo non vincolante relativamente all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il predetto parere viene espresso dagli amministratori indipendenti in sede consiliare e trascritto nel relativo verbale.

Agli Amministratori indipendenti è trasmessa con congruo anticipo dalla Segreteria Generale un'adeguata informativa, predisposta dall'Ufficio Crediti, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni economiche e contrattuali, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti).

b) fase deliberativa:

la competenza per deliberare le operazioni di minore rilevanza attiene al Consiglio di Amministrazione; l'amministratore che ha nella stessa un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca si astiene dalla votazione.

La Banca ritiene di non avvalersi di procedure rafforzate per la valutazione delle operazioni di minore rilevanza, ciò in quanto le procedure generali approvate e adottate tutelano i soggetti con cui la Banca intrattiene relazioni d'affari e assicurano il governo efficiente ed efficace dei rischi aziendali.

Le delibere di approvazione riportano un'adeguata motivazione sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza delle condizioni.

Gli sconfinamenti concessi sono indicati nell'informativa trimestrale predisposta per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposta agli Amministratori indipendenti.

In caso di parere negativo degli amministratori indipendenti, ovvero condizionato a rilievi formulati, la delibera di approvazione dell'operazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta.

Le operazioni su cui gli Amministratori indipendenti hanno espresso parere negativo o condizionato sono

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

singolarmente pubblicate sul sito internet della Banca non appena deliberate.

Fermo quanto previsto dalla disciplina cosiddetta *price sensitive*⁵, è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere negativo degli Amministratori indipendenti, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Banca.

5.3 Procedure per la gestione di operazioni di maggiore rilevanza

La gestione delle operazioni di maggiore rilevanza, quindi con esclusione di quelle di cui al seguente paragrafo 5 lett. "f", avviene con il ricorso a una procedura più rigorosa di quella generale descritta nel precedente paragrafo. A integrazione di quanto previsto dalla procedura generale sono previste ulteriori attività, sia per la fase pre-deliberativa che per la fase deliberativa. In particolare:

a) fase pre-deliberativa:

la pratica di affidamento viene trasmessa dall'ufficio Crediti alla funzione Risk Management (funzione Controllo rischi) per l'apposizione del relativo parere. Successivamente, la pratica viene inoltrata al Direttore Generale il quale firma la proposta e la trasmette con congruo anticipo, per il tramite della Segreteria Generale, agli Amministratori indipendenti. Pertanto, gli amministratori indipendenti, che hanno facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, sono sempre coinvolti tempestivamente anche nella fase di trattativa e istruttoria, ricevendo un completo e aggiornato flusso di informazioni e avendo la possibilità di chiedere chiarimenti e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il parere formulato dagli Amministratori indipendenti, relativamente all'interesse della banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, viene espresso in sede consiliare e trascritto nel relativo verbale.

Nel caso in cui il parere espresso dagli Amministratori indipendenti sia negativo o condizionato a rilievi formulati, in aggiunta a quanto sopra indicato, viene richiesto il parere del Collegio sindacale quale Organo con funzione di controllo.

b) fase deliberativa:

la delibera - tranne per le operazioni escluse dalle procedure del presente regolamento - è assunta esclusivamente dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole necessario degli Amministratori indipendenti relativamente all'interesse economico della Banca, quindi alla convenienza di effettuare

⁵ Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

l'operazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

L'amministratore che ha nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca si astiene dalla votazione.

Qualora il Consiglio di amministrazione intenda procedere nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, la delibera viene assunta dall'Assemblea (in presenza di apposita previsione statutaria).

Le delibere di approvazione riportano un'adeguata motivazione sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza delle condizioni.

Gli sconfinamenti concessi sono riportati nell'informativa trimestrale predisposta per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposta agli Amministratori indipendenti.

5.3.1 Documento informativo e trasparenza nei confronti del pubblico

Con riguardo ai profili di trasparenza nei confronti del mercato, in presenza di operazioni di maggiore rilevanza, sia che il superamento delle soglie dipenda dalla singola operazione o sia effetto di cumulo⁶, è prevista⁷ la pubblicazione di una comunicazione al mercato (documento informativo) entro:

- 7 giorni dall'approvazione dell'operazione stessa da parte dell'organo competente⁸;
- 15 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente in presenza di cumulo di più operazioni con una stessa parte correlata, ovvero in presenza di operazioni compiute da società controllate⁹.

Il documento informativo, messo a disposizione del pubblico, entro i termini di cui sopra, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti (sito internet), contiene informazioni sulle caratteristiche dell'operazione: motivazioni economiche che hanno indotto la Banca al compimento (in particolare se in presenza di avviso contrario degli Amministratori indipendenti); modalità di determinazione del corrispettivo; caratteristiche di tutte le operazioni che, aggregate, hanno determinato un'operazione cumulata, etc.¹⁰ La Banca fornisce, inoltre, in allegato al documento informativo gli eventuali pareri rilasciati da amministratori e/o da esperti indipendenti sull'operazione oggetto di

⁶ A seguito della pubblicazione del documento informativo riferito al superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo le operazioni che sono oggetto di informativa in tale documento non dovranno più essere considerate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati.

⁷ Ai sensi dell'art. 114 del TUF e dell'art. 5, c. 1 del Regolamento Consob.

⁸ Nel caso di competenza o di autorizzazione assembleare, il documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea (art. 5, c. 3, Regolamento Consob). Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti in merito alle informazioni contenute nel documento, la Banca, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico una nuova versione del documento, con possibilità di includere riferimenti all'informazione già pubblicata (art. 11, c. 4, Regolamento Consob).

⁹ I 15 giorni decorrono dal momento in cui la Banca ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

¹⁰ Per l'elenco completo delle informazioni contenute nel documento informativo si rinvia all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

pubblicazione.

Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti¹¹, è possibile pubblicare un unico documento conforme alle caratteristiche suddette. In tal caso, il documento deve essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Contestualmente alla diffusione al pubblico del documento informativo, la Banca provvede a trasmettere alla Consob il documento stesso e gli eventuali pareri di amministratori e/o di esperti indipendenti, con le modalità di cui all'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui le operazioni con parti correlate siano anche soggette agli obblighi di comunicazione previsti in materia di informazioni privilegiate¹², il documento da diffondere al pubblico conterrà informazioni tali da assolvere agli adempimenti previsti da entrambe le discipline (parti correlate e comunicazioni al pubblico *price-sensitive*).

Con riferimento, infine, all'informativa periodica¹³, la Banca fornisce informazione, nella relazione intermedia e annuale sulla gestione:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- sulle modifiche o gli sviluppi delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

¹¹ Art. 70 "Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura"; art. 71 "Acquisizioni e cessioni".

¹² Ai sensi dell'art. 114 del TUF.

¹³ Ai sensi dell'art. 5, c. 8 del Regolamento Consob e dell'art. 154-ter del TUF.

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

Nella documentazione periodica sulle singole operazioni attuate nel periodo di riferimento devono essere inserite le seguenti informazioni:

a) nella relazione annuale sulla gestione:

1. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:

- nominativo della controparte dell'operazione;
- natura della relazione con la parte correlata;
- oggetto dell'operazione;
- corrispettivo dell'operazione;
- ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa;

b) nella relazione intermedia sulla gestione:

1. qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
2. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle suddette informazioni (indicate nella lettera a), punto 1).

Le informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza.

5.4 Procedure per la gestione di operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo - come identificate alla lettera "c" del paragrafo 5 del presente Regolamento Interno - sono escluse dall'applicazione delle procedure deliberative.

In deroga alla predetta esclusione, la Banca ha stabilito di sottoporre al parere preventivo degli Amministratori Indipendenti le operazioni riguardanti i soggetti connessi agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore Generale e i soggetti dai medesimi indicati nelle schede di censimento compilate a norma del paragrafo 4, qualora le condizioni delle stesse siano di competenza della Direzione generale.

Agli Amministratori Indipendenti è trasmessa con congruo anticipo dalla Segreteria Generale l'informativa sull'operazione, predisposta dall'Ufficio Crediti, indicata nel paragrafo 5.2.

Gli sconfinamenti sono riportati nel riepilogo trimestrale predisposto per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposto agli Amministratori Indipendenti.

5.5 Procedura per la gestione delle variazioni di condizioni successive alla delibera

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

Sono sottoposte al parere preventivo degli Amministratori Indipendenti anche le proposte di variazione, successive alla delibera, delle condizioni delle operazioni di cui ai precedenti paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4 nel caso in cui, per effetto della variazione, le predette condizioni rientrino nel perimetro di competenza della Direzione Generale.

Con riferimento alle operazioni di importo esiguo, sono sottoposte al parere preventivo degli Amministratori Indipendenti le sole proposte di variazione delle condizioni successive alla delibera riferite a rapporti intestati agli Amministratori, ai Sindaci e al Direttore Generale, o ai soggetti dai medesimi indicati nelle schede di censimento compilate a norma del paragrafo 3.

Agli Amministratori indipendenti è trasmessa con congruo anticipo dalla Segreteria Generale l'informativa sull'operazione, predisposta dall'Ufficio Crediti, indicata nel paragrafo 5.2.

Le variazioni di condizioni sono, inoltre, riportate nel riepilogo trimestrale predisposto per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposto agli Amministratori indipendenti.

5.6 Procedure per la gestione di operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB)

Il Regolamento Consob, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 5, consente di non applicare taluni presidi procedurali relativamente alle operazioni con parti correlate aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali nei termini di cui all'articolo 136 del TUB e alle correlate Istruzioni di vigilanza per le banche. In particolare, le stesse possono non essere sottoposte al parere preventivo degli Amministratori Indipendenti.

La Banca ritiene, tuttavia, in deroga a quanto previsto dalla normativa, di sottoporre le predette operazioni agli Amministratori Indipendenti i quali esprimono il loro parere nell'ambito della seduta consiliare, ferme restando le esclusioni indicate al paragrafo 5 lettera "f" con riferimento alle operazioni di minore rilevanza e a quelle di importo esiguo.

Agli Amministratori indipendenti è trasmessa con congruo anticipo dalla Segreteria Generale l'informativa sull'operazione, predisposta dall'Ufficio Crediti, indicata nel paragrafo 5.2

Le operazioni aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali sono, inoltre, riportate nel riepilogo trimestrale predisposto per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposto agli Amministratori indipendenti.

Inoltre, considerato che l'art. 136 TUB vieta l'assunzione da parte dei soggetti che amministrano, controllano o dirigono la banca di obbligazioni nei confronti della stessa, banca, le operazioni alle quali sono interessate i predetti Esponenti sono deliberate all'unanimità dei consiglieri presenti e con il parere favorevole del collegio sindacale. Con tale deliberazione il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio, deroga, quindi, al divieto

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

previsto dal predetto decreto e cioè quello che i predetti esponenti aziendali non possono contrarre obbligazioni con la banca.

5.7 Procedure per la gestione di operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia

Le operazioni rientranti nel perimetro individuato dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia seguono l'iter procedurale previsto dall'art. 136 TUB e riportato nel precedente paragrafo 5.6.

5.8 Procedure per la gestione di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni di soggetti connessi ad esponenti aziendali ai sensi dell'art. 2391 c.c.

Ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile ciascun Amministratore è tenuto a dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e che l'operazione stessa debba essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, motivandone adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società medesima. Le operazioni anzidette sono soggette alle disposizioni della Consob in materia di "parti correlate". Ciò in quanto - secondo tali disposizioni - che sono state recepite nel presente regolamento rientrano nella categoria delle "parti correlate" anche le entità sulle quali un esponente della banca, o un suo stretto familiare, esercita un'influenza notevole. Tale influenza si configura come effetto delle relazioni tra i consiglieri o tra i loro stretti familiari titolari di studi professionali ed i loro clienti. Pertanto, gli amministratori provvedono ad inviare una comunicazione alla banca con la quale indicano i clienti del loro studio o degli studi dei loro stretti familiari. Tale comunicazione deve essere adeguata almeno a livello semestrale e, comunque, ogni qualvolta via siano variazioni significative relative ai nominativi segnalati o da segnalare. Ai nominativi riportati nella comunicazione viene assegnato un attributo identificativo nell'ambito del relativo codice di anagrafe per segnalare alle Funzioni competenti che le deliberazioni attinenti alle operazioni con tali nominativi sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, tenuto conto che le predette operazioni sono quelli rilevanti ai fini della richiamata disciplina dettata dall'articolo 2391 del codice civile sugli interessi degli Amministratori, le stesse vanno sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione, anche se di "minore rilevanza", ai sensi della citata normativa sulle "parti correlate" e che per esse non possono operare le deroghe previste dalla medesima normativa per le operazioni di "importo esiguo" (operazioni pari o inferiori a: euro 50.000,00 se persona fisica, cointestazione o ditta individuale; euro 250.000 se la parte correlata è un soggetto diverso per le "operazioni ordinarie").

Inoltre, è da considerare che le operazioni con soggetti clienti di studi professionali degli amministratori o di loro stretti familiari potrebbero anche ricadere sotto le disposizioni, oltre che della Consob in materia di "parti correlate", della Banca d'Italia sui "soggetti collegati", in quanto secondo tali disposizioni - che sono state recepite nel regolamento del processo in materia di operazioni con parti correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione - rientrano nella categoria sia delle "parti correlate" sia dei "soggetti collegati" della società anche le entità sulle quali un esponente aziendale della medesima società o un suo stretto familiare esercita il controllo o il controllo congiunto (in base alle disposizioni della Banca d'Italia queste entità rappresentano

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

propriamente dei "soggetti connessi" di "parti correlate") e tale controllo potrebbe, in effetti, venirsi a configurare, in alcune particolari circostanze, come effetto delle relazioni d'affari tra membri del Consiglio di Amministrazione o loro stretti familiari titolari di studi professionali e loro clienti. Tuttavia siffatta situazione di controllo o di controllo congiunto non sussiste secondo la dichiarazione degli amministratori da acquisire agli atti per nessuno di tali Amministratori o loro stretti familiari e i loro clienti, i quali quindi non vengono a configurarsi, ai sensi della richiamata normativa della Banca d'Italia, come soggetti connessi di parti correlate della Banca, non rientrano pertanto nella categoria dei "soggetti collegati" e non formano oggetto delle pertinenti segnalazioni di vigilanza. Pertanto, le operazioni della Banca con i suddetti soggetti clienti di studi professionali degli Amministratori o di loro stretti familiari non ricadono neppure sotto il disposto dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali.

Pertanto, il Consiglio di amministrazione ha disposto (come riportato nel regolamento del processo decisionale):

1. di sottoporre a delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, le operazioni che la Banca effettua con soggetti che siano anche clienti di studi professionali la cui titolarità fa capo a membri del Consiglio stesso o a loro stretti familiari, a motivo del possibile coinvolgimento di interessi di tali Amministratori;
2. di sottoporre le operazioni anzidette anche alle specifiche procedure deliberative previste dalle disposizioni della Consob in materia di "parti correlate" e dal regolamento in materia di operazioni con parti correlate, considerata la situazione di influenza notevole che si configura come effetto delle relazioni d'affari tra i clienti e gli Amministratori o fra i loro stretti familiari. Tali operazioni, inoltre, vanno sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione anche se di "minore rilevanza" e per esse non possono operare le deroghe per le operazioni di "importo esiguo" e per le "operazioni ordinarie";
3. di non includere i soggetti clienti di studi professionali di membri del Consiglio di Amministrazione o di loro stretti familiari nel novero dei "soggetti collegati" previsti dalle pertinenti disposizioni della Banca d'Italia e dal regolamento in materia di operazioni con parti correlate e di non sottoporli alle pertinenti segnalazioni di vigilanza, considerato che per effetto delle relazioni d'affari tra i predetti soggetti e gli Amministratori o loro stretti familiari, non si configurano situazioni di controllo o di controllo congiunto.
4. di non assoggettare alla procedura deliberativa ex articolo 136 TUB, le esposizioni nei confronti di società presso le quali Esponenti aziendali rivestono la carica di Sindaco effettivo e/o supplente;
5. di escludere dalla categoria dei soggetti connessi delle parti correlate costituite dagli Esponenti aziendali della banca in base alle pertinenti disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti collegati, le società presso le quali Esponenti aziendali rivestono la carica di Sindaco effettivo e/o supplente e, pertanto, le esposizioni verso tali società non rientrano nel limite del 5% del patrimonio di vigilanza previsto dalle predette disposizioni. Tuttavia, per ragioni di prudenza occorre seguire le medesime procedure deliberative previste per le operazioni con soggetti collegati e, pertanto, di sottoporle a delibera del Consiglio di Amministrazione le citate operazioni (incluse le operazioni di importo esiguo e le operazioni ordinarie).

Si precisa che i soggetti clienti di studi professionali di membri del Consiglio di Amministrazione o di loro stretti familiari, pur essendo soggetti – per espressa delibera del Consiglio di amministrazione sopra riportata – alle

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

medesime procedure deliberative previste per le operazioni con soggetti collegati, non sono considerati soggetti collegati e, pertanto, non sono soggetti ai limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati previsti dalle disposizioni di vigilanza.

5.9 Procedure per il monitoraggio di posizioni sconfinanti e rapporti non performing

L'Ufficio Crediti - la dipendenza ove essi sono radicati - monitora i rapporti che presentino degli sconfini e/o siano classificati come *non performing* intestati agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore generale delle o ai soggetti dai medesimi indicati nelle schede di censimento compilate a norma del paragrafo 3 e ne danno informativa agli Amministratori Indipendenti.

5.10 Operazioni di competenza dell'Assemblea o da essa autorizzate

Se l'operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate le procedure descritte nei precedenti paragrafi 5.2 e 5.3, distinguendo a seconda che l'operazione sia di minore o di maggiore rilevanza.

In tal caso, gli Amministratori Indipendenti dovranno rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione della Banca, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di amministrazione sono allegati i pareri degli Amministratori Indipendenti.

Le proposte di deliberazione di operazioni di maggiore rilevanza per le quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere negativo sono sottoposte ad approvazione dell'Assemblea.

5.11 Delibere-quadro

La Banca potrà approvare delibere-quadro per operazioni che siano:

- tra loro *omogenee*, cioè simili nella natura;
- *sufficientemente determinate*, cioè definibili e identificabili in modo univoco per tipologia di operazione effettuata;
- effettuate con *determinate categorie di parti correlate*.

Le singole operazioni incluse nelle delibere-quadro sono sottratte all'*iter* procedurale previsto per le operazioni con parti correlate, nonché dal calcolo ai fini del cumulo di più operazioni.

Le delibere-quadro hanno, al massimo, efficacia di un anno, devono prevedere l'ammontare annuo massimo, relativo alle diverse tipologie, individuato dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'assunzione della relativa

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

delibera e contenere una specifica motivazione delle condizioni previste.

Il Consiglio di amministrazione riceve un'informativa trimestrale in merito all'attuazione delle delibere-quadro, qualora approvate dalla Banca.

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, inoltre, la Banca pubblica il documento informativo previsto per le operazioni di maggiore rilevanza qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera superi la soglia di rilevanza.

Nel caso in cui un'operazione, inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, la Banca ne interrompe l'esecuzione. In tal caso vengono applicate le procedure generali o rafforzate previste dal presente Regolamento Interno, a seconda delle dimensioni dell'operazione stessa.

6. Controlli

La Banca effettua controlli finalizzati a valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure deliberative e delle altre misure adottate, in modo di perseguire obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale rispetto agli interessi della generalità di soci, azionisti, clienti e controparti di qualsiasi natura.

In tale contesto, il Collegio sindacale, *in primis*, vigila sulla conformità delle procedure adottate ai sensi del presente Regolamento Interno nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'Assemblea secondo i dettami normativi¹⁴.

Sono inoltre effettuati, pure in relazione alle Disposizioni di vigilanza per le banche, emanate con circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia e successive modificazioni, parte terza, capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati", i seguenti controlli:

- Funzione di Revisione interna: vigila sull'osservanza e sull'effettiva applicazione delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale e agli organi di vertice della Banca e, se del caso, suggerisce revisioni delle politiche e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- Funzione di Conformità: verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. In particolare, alla funzione è demandato il controllo della conformità del presente Regolamento alle disposizioni di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti, con l'obiettivo di segnalare al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale ogni proposta di modifica del Regolamento, necessaria o opportuna, anche in conseguenza di eventuali modificazioni della struttura organizzativa e/o dell'operatività della Banca;
- Funzione Controllo rischi: garantisce la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso parti correlate. In particolare, verifica che le attività di rischio della Banca, con riferimento alle operazioni disciplinate dal presente Regolamento, siano coerenti con i livelli di rischio definiti dalla Banca nelle politiche interne e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con parti correlate.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 4, c. 6 del Regolamento Consob, dell'art. 2429, c. 2 del c.c. e dell'art. 153 del TUF.

7. Informativa agli organi aziendali

Al fine di assicurare piena conoscenza dell'operatività con parti correlate la Banca ha definito flussi informativi per il Consiglio di amministrazione, e/o per gli Organi da esso delegati, e per il Collegio sindacale.

Tra le relazioni più significative si segnalano:

- il parere degli Amministratori Indipendenti, trasmesso al Consiglio di amministrazione, per l'approvazione delle procedure, di cui al presente Regolamento Interno, che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e per ogni successiva modifica;
- l'informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale relativa a tutte le operazioni di sconfinamento con parti correlate deliberate nel periodo, anche se rientranti fra quelle escluse di cui al paragrafo 5 lett. "f"

(Facoltà di esenzione e deroga), predisposta dal Responsabile Crediti.

8. Norme finali

8.1 *Modalità di approvazione e revisione*

L'approvazione del Regolamento, così come ogni sua modifica e/o integrazione, è di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole degli Amministratori indipendenti.

8.2 *Modalità di distribuzione*

A cura dell'Ufficio Organizzazione, il Regolamento viene pubblicato sul sito internet aziendale e trasmesso alle funzioni coinvolte nel processo, affinché provvedano al recepimento, con le modalità dalle stesse ritenute coerenti in relazione al rispettivo ambito operativo, e alla correlata informativa interna.